

Responsabilità antidoping ed assenza di colpa: il difficile bilanciamento tra strict liability e valutazione concreta della condotta dell'atleta

Avv. Barbara Agostinis – Avv. Emanuele Di Marino

Abstract

Il contributo analizza i limiti applicativi del principio di responsabilità oggettiva (strict liability) nel sistema antidoping, soffermandosi sull'istituto dell'assenza di colpa o negligenza di cui all'art. 11.5 del Codice Sportivo Antidoping. Muovendo dall'esame di una recente decisione degli organi di giustizia antidoping nazionale, il lavoro approfondisce il delicato bilanciamento tra esigenze di effettività del sistema sanzionatorio e valutazione concreta della condotta dell'atleta. Particolare attenzione è dedicata alle specificità dello sport paralimpico e alla necessità di un approccio interpretativo proporzionato, capace di tener conto delle condizioni personali dell'atleta senza introdurre automatismi esonerativi, ma evitando al contempo applicazioni meramente formali del principio di strict liability.

1) Introduzione

Il sistema di giustizia antidoping si fonda, come noto, sul principio della responsabilità oggettiva dell'atleta (strict liability), in forza del quale la mera presenza di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico è di per sé idonea a integrare la violazione della normativa antidoping, indipendentemente dall'accertamento di dolo, colpa o negligenza. Tale principio, recepito dal Codice Mondiale Antidoping e trasposto nel Codice Sportivo Antidoping, costituisce l'architrave dell'intero sistema, funzionale a garantire uniformità applicativa, efficacia deterrente e tutela dell'integrità delle competizioni sportive. Esso, tuttavia, non opera in termini assoluti ed è temperato da disposizioni che consentono, in presenza di rigorosi presupposti probatori, di modulare o escludere la sanzione nei casi in cui l'atleta dimostri l'assenza di colpa o negligenza.

Un recente procedimento definito in sede nazionale, e successivamente vagliato in grado di appello, offre l'occasione per soffermarsi sui limiti applicativi dell'art. 11.5 del Codice Sportivo Antidoping e sul delicato bilanciamento tra strict liability e valutazione concreta della condotta dell'atleta, con particolare riferimento al contesto dello sport paralimpico.

2) Ricostruzione della vicenda fattuale

La vicenda trae origine da un controllo antidoping effettuato al termine di una competizione ufficiale, all'esito del quale il campione biologico A fornito da un'atleta paralimpica risultava positivo alla presenza di Clostebol metabolita, sostanza ricompresa nella Lista WADA tra gli agenti anabolizzanti, vietata sia in competizione che fuori competizione.

A seguito della comunicazione dell'esito analitico avverso e della contestazione della violazione degli artt. 2.1 e 2.2 del Codice Sportivo Antidoping, l'atleta escludeva qualsiasi assunzione volontaria o colposa della sostanza, ricostruendo l'origine della positività come

riceducibile a un trattamento estetico effettuato nei giorni immediatamente precedenti la competizione, nel corso del quale un soggetto terzo avrebbe applicato, a sua insaputa, un prodotto farmaceutico contenente la sostanza vietata.

Elemento centrale della fattispecie era rappresentato dalle peculiari condizioni personali dell'atleta, affetta da gravi disabilità sensoriali e da patologie dermatologiche croniche, circostanze che incidevano in modo significativo sulla sua capacità di percepire, comprendere e controllare le modalità del trattamento subito e la natura dei prodotti utilizzati.

3) Il quadro normativo rilevante

La presenza di una sostanza vietata nel campione biologico dell'atleta integra, ai sensi dell'art. 2.1 del Codice Sportivo Antidoping, una violazione della normativa antidoping, per la quale non è richiesto l'accertamento dell'elemento soggettivo.

In presenza di una sostanza non specificata, come il Clostebol, il sistema sanzionatorio prevede la squalifica di quattro anni in caso di violazione intenzionale e di due anni qualora l'atleta dimostri che la violazione non è stata intenzionale, ai sensi dell'art. 11.2 del Codice Sportivo Antidoping. Il periodo di squalifica può tuttavia essere eliminato ai sensi dell'art. 11.5 del medesimo Codice, qualora l'atleta dimostri di non aver colpa o negligenza.

Quest'ultima disposizione, di derivazione diretta dall'art. 10.5 del Codice Mondiale Antidoping, è pacificamente considerata di applicazione eccezionale, in quanto idonea a incidere in modo radicale sull'assetto sanzionatorio ordinario fondato sul principio di responsabilità oggettiva.

4) La decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Nel caso di specie, il Tribunale Nazionale Antidoping ha preliminarmente riconosciuto la sussistenza della violazione sul piano oggettivo, non essendo stata contestata la presenza della sostanza vietata nel campione biologico.

Esclusa l'intenzionalità della condotta, il Collegio si è concentrato sulla verifica della sussistenza o meno di un profilo di colpa o negligenza in capo all'atleta, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 11.5 del Codice Sportivo Antidoping.

La valutazione del Tribunale si è caratterizzata per un approccio fortemente concreto e individualizzato, che ha tenuto conto, in particolare, dell'assenza di qualsiasi finalità di miglioramento della prestazione sportiva, dell'applicazione della sostanza vietata da parte di un soggetto terzo in un contesto nel quale l'atleta non poteva ragionevolmente attendersi la somministrazione di un farmaco, delle gravi disabilità sensoriali dell'atleta, che rendevano oggettivamente impossibile percepire la natura del prodotto utilizzato, nonché della documentata attenzione dell'atleta al rispetto della normativa antidoping nel corso della propria carriera sportiva.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso concreto, non fosse esigibile dall'atleta alcuna ulteriore cautela, giungendo a escludere la sussistenza di colpa o negligenza e, conseguentemente, la responsabilità disciplinare.

5) Il giudizio di appello

Avverso la decisione assolutoria veniva proposto appello dalla Procura Nazionale Antidoping, che richiamava i consolidati principi giurisprudenziali in materia di strict liability e di responsabilità dell'atleta per l'operato dei soggetti di cui si avvale, sostenendo l'incompatibilità della fattispecie con l'ambito applicativo dell'art. 11.5 del Codice Sportivo Antidoping.

La Corte Nazionale di Appello Antidoping ha tuttavia confermato la decisione di primo grado, ribadendo come l'art. 11.5 del Codice Sportivo Antidoping trovi applicazione soltanto in ipotesi del tutto eccezionali, ma riconoscendo che la singolarità della vicenda, letta alla luce delle condizioni personali dell'atleta e delle modalità concrete di somministrazione della sostanza, integrasse una di tali ipotesi-limite.

Particolarmente rilevante appare la valorizzazione, in sede di appello, del principio secondo cui la valutazione della colpa non può prescindere da un esame proporzionato e ragionevole delle condizioni soggettive dell'atleta e del contesto fattuale in cui la violazione si è verificata.

6) Profili sistematici e riflessioni conclusive

La decisione in esame si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale che, pur riaffermando la centralità del principio di strict liability quale presidio imprescindibile del sistema antidoping, riconosce la necessità di evitare applicazioni meramente automatiche della normativa in presenza di fattispecie del tutto peculiari.

Il caso conferma come l'art. 11.5 del Codice Sportivo Antidoping costituisca una clausola di chiusura di carattere eccezionale, destinata a operare soltanto laddove l'atleta dimostri, secondo un onere probatorio particolarmente rigoroso, l'oggettiva impossibilità di evitare la violazione anche adottando la massima cautela esigibile.

In tale prospettiva, la pronuncia offre spunti di particolare interesse con riferimento allo sport paralimpico, evidenziando come la valutazione della colpa non possa prescindere da un esame concreto e proporzionato delle condizioni personali dell'atleta e del contesto fattuale in cui la violazione si è verificata. Ciò senza introdurre automatismi esonerativi, ma al contempo senza pretendere standard di vigilanza irrealistici o incompatibili con la dignità, l'autonomia e i diritti fondamentali della persona.

Avv. Barbara Agostinis

Avv. Emanuele Di Marino